



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz"

Via Giovanni XXIII, 8 – 20821 Meda (MB)

Infanzia Polo: MBAA85901L – Primaria Polo: MBEE85901T

Primaria A. Diaz: MBEE85902V – Secondaria di 1° grado A. Frank: MBMM85901R



Tel. 036270960 – 70411 - Fax 0362333962

PEO: MBIC85900Q@istruzione.it – PEC: MBIC85900Q@pec.istruzione.it

Sito web: <https://icdiazmeda.edu.it/>

CUU: UFMVVJ – CF: 91074020156 – CM: MBIC85900Q



PROTOCOLLO PER ATTIVAZIONE DELL'ISTRUZIONE PARENTALE

1. Normativa di riferimento

L'istruzione parentale, o "Homeschooling", è la scelta di una famiglia di provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli.

Secondo le leggi italiane, infatti, l'obbligo scolastico, che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni si adempie frequentando le scuole statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente.

L'insegnamento può essere impartito dai genitori oppure da un educatore privato.

Coloro che praticano l'istruzione parentale non frequentano alcuna classe presso l'Istituto al quale è stata inviata la comunicazione di istruzione parentale. Tale Istituto cura l'inserimento dello studente nell'anagrafe nazionale.

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa **Scuola vigilante** sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.

La possibilità di attivare l'istruzione parentale è prevista dagli art. 30 e 34 della Costituzione ed è regolata da una serie di norme di legge:

- Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
- Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica".
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne

la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il Sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23: "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

2. Assolvimento dell'obbligo di Istruzione

L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “**l’istruzione familiare**”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per farlo.

3. Adempimenti

Nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, l'art. 23 conferma che i genitori dell'alunno o coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale, in caso di volontà di attivazione dell'Istruzione parentale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Secondo la normativa, non è possibile presentare il rinnovo annuale della comunicazione in corso di anno

scolastico.

La domanda agli esami di idoneità va presentata entro il 30 aprile (C.M. 27/2011), ed entro tale data vanno anche presentati i programmi di studio.

L'istituzione scolastica che riceve la comunicazione all'Istruzione parentale assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che, come chiarito dalla Nota ministeriale 5693/2005, consiste nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione.

Alla famiglia non va richiesto preventivamente un programma di studio, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità (art. 4 c. 7 dell'O.M. 90/2001); in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la congruenza con le Indicazioni nazionali/Linee Guida richiedendo le eventuali integrazioni o modifiche, o addirittura respingendo il programma presentato se non rispetta le indicazioni ministeriali.

L'istituzione scolastica vigilante è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno (inserimento del nominativo nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità).

Al termine del primo ciclo, l'Esame di idoneità è sostituito dall'Esame di stato; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione.

In caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità o dell'Esame di Stato, la scuola vigilante comunica al Sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione. Si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame.

4. Esame di idoneità ed Esame di Stato

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione si avvalgono dell'Istruzione Parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere annualmente l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno all'iscrizione ad una determinata classe. La C.M. 35/10 precisa che coloro che assolvono all'obbligo con l'istruzione parentale devono sostenere l'esame di idoneità ogni anno.

Nel nostro ordinamento, (Indicazioni Nazionali – Decreto 16 Novembre 2012 n. 254) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso attraverso il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che saranno oggetto di verifica da parte dell'esaminatore al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

- ❖ L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria

e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

- ❖ L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
- ❖ L'accesso all'Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

5. Prove nazionali INVALSI

Ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017 gli alunni partecipano alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI, secondo specifici calendari per ciascuna istituzione scolastica.

Gli alunni in istruzione parentale, equiparati a candidati privatisti, (Indicazioni Operative INVALSI del 23/03/18) una volta presentata domanda per l'esame di idoneità sono tenuti anche allo svolgimento delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado (lo svolgimento della prova è "requisito fondamentale" per l'ammissione all'esame finale).

Qualora la richiesta del genitore arrivasse fuori tempo utile per la calendarizzazione delle prove durante le finestre di somministrazione confermate dalla scuola, l'ente nazionale ha previsto una fase di somministrazione successiva. Per situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove, l'Invalsi provvede a individuare ulteriori date non oltre maggio.

6. Calendario e prove - esami di idoneità

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D. Lgs. 59/2004).

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

- ❖ L'esame di idoneità alle classi della scuola Primaria e alla prima classe della scuola Secondaria di I grado consiste in tre prove scritte, riguardanti, rispettivamente:

1. l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione);
2. l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero);
3. lingua inglese;
4. un colloquio interdisciplinare inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

❖ L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste:

1. Una prova scritta di italiano;
2. Una prova scritta di matematica;
3. Una prova scritta di inglese;
4. Un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi per la scuola Secondaria di primo grado e giudizi sintetici per la scuola Primaria

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: *idoneo* oppure *non idoneo alla classe...*

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti (scuola secondaria di primo grado) o dei giudizi sintetici delle singole prove (scuola primaria)

7. Sede d'esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le Scuole Statali o Paritarie.

L'esame di idoneità, "di norma" viene svolto nella scuola vigilante; salvo specifica motivazione può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se sempre all'interno del territorio di riferimento; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicare l'esito alla scuola vigilante.

8. Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola Secondaria di primo grado è composta da tre docenti, di cui uno di Lingua inglese, designati dal Dirigente Scolastico.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado,

presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente a un consiglio di classe tipo della scuola, designato dal Dirigente Scolastico.

Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 25-05-2026 con delibera n. 82.

ALLEGATI

- Richiesta Istruzione Parentale
- Domanda per esame di idoneità per ammissione alla classe successiva/esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi - candidato esterno

Oggetto: RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE
per l'alunno _____ : a.s. _____

I SOTTOSCRITTI:

_____ padre nato a _____

il _____ titolo di studio _____

Rec.telefonico _____ (facoltativo) mail _____ (facoltativo)

_____ madre nata a _____

il _____ titolo di studio _____ dell'alunno/a

_____ che frequenterà/frequentante la
classe _____

COMUNICANO

la loro intenzione di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il loro figlio, tramite il ricorso all'**Istruzione Parentale**, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione Italiana, dei Dlgs n. 297/1994 art.111 e Dlgs 76/2005 e dell'art. 147 del Codice Civile.

DICHIARANO

- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del loro figlio per l'anno scolastico 20__/20__
- di essere in grado, inoltre, in termini di competenze tecniche (per es. Laurea, diploma, corsi, ecc) e di possibilità economiche, di garantire per il proprio figlio/a l'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione per l'a.s. _____:
- che l'istruzione parentale sarà svolta:
 - in proprio
 - presso _____,
con indirizzo _____;
- che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto - dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione;
- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità;
- che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al proprio figlio l'esame annuale di idoneità alla classe successiva/esame di Stato

Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (entro e non oltre i termini previsti per legge) presso la scuola statale/paritaria di _____;

- che si impegnano a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alla sede di esame e, nel caso in cui gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, comunicano gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento;

Telefono

E-mail

AUTOCERTIFICANO
(Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998; DPR 445/2000)

- Che sono in possesso dei requisiti tecnici e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al proprio figlio;
- Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del proprio figlio tramite il gestore/precettore.

Si allegano i seguenti documenti:
Allegare copia dei documenti di identità

Luogo e Data _____

In Fede

Il padre _____

La madre _____

Dichiarano inoltre di essere informati e di assumere per la parte di competenza le norme che regolano l'istruzione parentale che controfirmano per accettazione qui in allegato.

VISTO

Meda, lì _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Valeria Cereda

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istruzione parentale si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire anche al di fuori del contesto scolastico. La responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia, che deve dichiarare di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedere all'istruzione del proprio figlio.

Costituzione italiana

Art. 30 – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (...).

Art. 33 – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

Art. 34 – La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è gratuita.

D.L. n. 297/1994, art. 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico)

- All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
- I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto Legislativo n. 76/2005, art. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione), comma 4

- I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Circolare MIUR prot. 22994 del 13/11/2019

(...) Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria/secondaria di I grado statale del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale

dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di Primo grado non Statale non paritaria iscritti negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione di una scuola statale o paritaria nonché l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In qualità di candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione della scuola secondaria di secondo grado.

Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

(...) I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate ed inserite, nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Al riguardo, si rammenta ai Dirigenti scolastici l'importanza del costante e continuo aggiornamento dell'Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. (...)

Come suddetto, la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. La competenza è del dirigente scolastico.

A vigilare è soltanto il dirigente della scuola ma anche il sindaco, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM 489/2001, ove si legge:

"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a. Il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b. I dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie."

Nota USR

Dichiaro di aver letto i riferimenti normativi

Firma del padre

Firma della madre

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz"
Via Giovanni XXIII, 6
20821 Meda (MB)

**Oggetto: DOMANDA PER ESAME DI IDONEITÀ DI AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI**

I sottoscritti

(cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) (cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario)

GENITORI/TUTORI /SOGGETTI AFFIDATARI

dell'alunno/a _____ nato/a a _____

il ___/___/_____ residente a _____ in via _____

CHIEDONO

- che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso la Vostra Scuola per l'a.s. 20___/20___ l'esame di idoneità per il passaggio alla classe _____ della scuola
 - primaria*
 - secondaria di primo grado*
- che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso la Vostra Scuola le Prove Nazionali Invalsi e l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di privatista nelle sessioni ordinarie.

A tal fine allegano i Programmi di lavoro svolti e dichiarano:

- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe_, alla quale era iscritto/a (indicare la classe e la scuola di provenienza)_____e dalla quale si è ritirato/a il ___ / ___ / _____;
 - che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe;
 - che ha studiato la seguente seconda lingua comunitaria: _____;
 - di non aver presentato e di non presentare altra domanda di questo tipo ad altra scuola.
- Meda, li ___/___/_____

Firma (per esteso e leggibile) degli esercenti la responsabilità genitoriale

ALLEGATI:

- 1- Programmi d'esame;
- 2- Fotocopia dei documenti d'identità degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3- Fotocopia del documento dell'alunno.